



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

### **Comune di Pavia**

**30/04/2015**

**Oggetto: AG31/2015/AC** - componente c.d.a società Pavia Acque s.c.a.r.l. – consigliere comunale – conferibilità incarico – richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 11 marzo 2015, prot. n. 27911, si rappresenta che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 28-30 aprile 2015, ha approvato le seguenti considerazioni.

La società Pavia Acque s.c.a.r.l., società consortile a totale partecipazione pubblica, costituita per la gestione *in house* del servizio idrico integrato degli enti locali dell’ATO della Provincia di Pavia, è riconducibile – ai fini dell’applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. 39/2013 – nella categoria degli «enti di diritto privato in controllo pubblico», di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del predetto decreto legislativo, la quale ricomprende «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».

La società consortile *de qua*, è infatti controllata dagli enti locali dell’ATO provinciale che partecipano al capitale sociale (anche indirettamente, attraverso società a capitale pubblico) che esercitano il “controllo analogo” in apposito Comitato e che, attraverso l’Assemblea, nominano l’organo amministrativo.

Riguardo agli incarichi di amministratore di simili compagini, l’art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 39/2013, chiarisce che per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», si intendono «gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

Laddove il ruolo di “componente di organo di indirizzo” negli enti di diritto privato in controllo pubblico - come indicato nelle *Faq* pubblicate sul sito istituzionale - «coincide con la carica di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, rilevando, peraltro, che è possibile che, nell’ambito del consiglio di amministrazione, siano delegate funzioni gestionali e non meramente esecutive anche ad altri componenti ai quali deve essere estesa, in tali casi, la qualifica di componente di organo di indirizzo».

Il successivo art. 7, comma 2, dispone, a tal riguardo, che «a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico (...) non possono essere conferiti: (...) d) gli incarichi di *amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico* da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione».

La finalità della norma (come può desumersi dall'orientamento n. 97/2014) è quella di evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un'altra carica (prevedendo a tal riguardo un periodo c.d. di raffreddamento), nonché di garantire la massima imparzialità e l'assenza di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse in capo a coloro che ricoprono o saranno chiamati a ricoprire incarichi amministrativi.

Tale finalità richiede, quindi, un'interpretazione della norma volta ad ritenere operanti le cause di inconfiribilità sancite dalla stessa, anche nei confronti di coloro che *attualmente* ricoprono le cariche ivi indicate, e non solo nei confronti di coloro che nei due anni precedenti *siano stati* titolari delle medesime.

Pertanto, sulla base delle chiare finalità della disposizione in esame - e con specifico riferimento all'art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 - si ritiene che nel caso in cui un componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, nonché il presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione *assuma anche* l'incarico di amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte delle predette amministrazioni, deve ritenersi sussistente la causa di inconfiribilità prevista dal citato art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. 39/2013.

Tale causa di inconfiribilità può ravvisarsi anche nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione venga effettuata dall'Assemblea della società e non direttamente dall'Amministrazione interessata.

E' quanto affermato, in particolare, con orientamento n. 100 del 21 ottobre 2014, a tenore del quale «sussiste l'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, anche allorquando l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, sia stato conferito *da un organo dell'ente di diritto privato in controllo pubblico* da parte di una regione, di una provincia o di un comune *e non direttamente dall'ente locale* (fattispecie in cui l'incarico di amministratore di una società partecipata era stato conferito ad un ex Consigliere comunale dall'assemblea dei soci)».

Sulla base delle considerazioni che precedono, appare evidente che l'ipotesi di inconfiribilità contemplata nell'art. 7, comma 2, lett. d) sopra citato, per i componenti degli organi di indirizzo politico delle amministrazioni provinciali e comunali, di forme associative tra comuni o negli enti di diritto privato in controllo pubblico, può configurarsi esclusivamente nel caso in cui a tali soggetti, nominati nel c.d.a. di un ente di diritto privato in controllo pubblico, *siano delegate funzioni gestionali*, secondo l'indirizzo sopra illustrato (oltre che, ovviamente, negli altri casi indicati dall'art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 39/2013, e quindi se a tali soggetti venga conferito l'incarico di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili).



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'incarico di componente del consiglio di amministrazione della società Pavia Acque s.c.a.r.l. (ente privato in controllo pubblico) ad un consigliere del Comune di Pavia, che partecipa al capitale sociale di tale compagine, mediante la società ASM Pavia s.p.a., sia inconferibile ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. 39/2013, nel caso in cui allo stesso «*siano delegate funzioni gestionali*», secondo l'indirizzo sopra illustrato.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'Autorità ha approvato i seguenti orientamenti, in corso di pubblicazione sul sito istituzionale.

### *Orientamento n. 14/2015/AC*

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) non sussiste l'inconferibilità dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione di una società consortile a totale capitale pubblico (ente di diritto privato in controllo pubblico) nei confronti di un consigliere di un comune che partecipa al capitale sociale della stessa società. Sussiste invece l'inconferibilità in tutti i casi in cui a tale consigliere vengono affidate le funzioni di Presidente con deleghe gestionali, di amministratore delegato o comunque deleghe di carattere gestionale. Le cause di inconferibilità sono ravvisabili anche nel caso in cui l'incarico sia attribuito non direttamente dall'amministrazione comunale ma dall'Assemblea della società consortile.

Parole chiave: Anticorruzione – Art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 – Componente consiglio di amministrazione di società consortile a totale partecipazione pubblica – Inconferibilità – Insussistenza – Componente consiglio di amministrazione con deleghe gestionali – Inconferibilità – Sussistenza.

*Raffaele Cantone*